

PREMESSA

Le assemblee studentesche d'Istituto o di Classe sono momenti di sensibilizzazione e di dibattito riguardo non solo alla vita dell'Istituto ma, più in generale, a problemi della scuola e della società, in funzione anche della formazione e maturazione civile degli studenti; è essenziale per questo che durante il loro svolgimento sia garantito a tutti l'esercizio democratico del diritto d'intervento e di libera espressione.

Art. 1 - ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE DEGLI STUDENTI

1.1 Le assemblee di Istituto e quelle di classe sono regolamentate dalle norme vigenti, in particolare dal DLgs 297/94, agli artt. 12, 13 e 14 che si riportano qui di seguito:

(art. 12) - Diritto di assemblea:

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

(art. 13) - Assemblee studentesche:

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.

6. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

(art. 14) - Funzionamento delle assemblee studentesche:

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

2. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.

4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

5. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

1.2 Norme interne per le Assemblee di Istituto

1.2.1 La comunicazione di Assemblea di Istituto deve essere presentata al Dirigente Scolastico dai Rappresentanti di Istituto di norma con 7 giorni di anticipo per quanto concerne data e durata dell'assemblea, perché possa per tempo prevedersi la relativa comunicazione ai docenti, mentre la comunicazione dettagliata con programma deve essere perentoriamente comunicata entro 5 giorni prima rispetto all'effettuazione della stessa, salvo situazioni del tutto eccezionali.

Entrambe comunicazioni vengono redatte in carta libera e devono contenere, pena l'inammissibilità, data e ore; la seconda deve indicare anche l'articolazione, l'ordine del giorno e l'eventuale indicazione della partecipazione di esterni.

Il Dirigente Scolastico può non concedere l'effettuazione dell'assemblea se ravvisa la non conformità al dettato legislativo, nella forma o nel merito in relazione a quanto disposto dall'art. 13 comma 1 DLgs 297/94 sopra riportato.

1.2.2 Per ragioni organizzative, l'assemblea può essere articolata, anziché in un'unica giornata di scuola, in più giorni scolastici, sempre nel limite delle ore totali corrispondenti alle ore di lezione di una giornata.

In relazione alla disponibilità dei locali l'assemblea può articolarsi in più assemblee parallele ed in generale di volta in volta nei modi concordati con il Dirigente.

1.2.3 Gli studenti delle classi ubicate nella Succursale hanno diritto a partecipare alle assemblee di Istituto allo stesso titolo degli altri studenti.

1.2.4 È diritto delle classi e dei singoli studenti partecipare all'Assemblea di Istituto. Solo volontariamente la totalità di una classe può rinunciare per svolgere la normale attività didattica che non può quindi essere imposta in alcun modo dai docenti alle classi o ai singoli studenti pur in presenza di compiti scritti o verifiche orali programmate anzitempo.

Una volta autorizzata l'assemblea gli studenti sono tenuti a parteciparvi nei locali ad essa prestabiliti.

1.2.5 I docenti sono tenuti a vigilare lo svolgersi dell'assemblea per la durata del loro orario di servizio.

1.2.6 Il Dirigente o, in sua assenza, un suo collaboratore, hanno potere di sospendere l'assemblea in caso di violazione del presente regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato e democratico svolgimento della stessa.

1.2.7 Per garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea, gli studenti possono eleggere uno o più presidenti dell'assemblea. A loro spetta il compito di far rispettare le norme ritenute più opportune per disciplinare l'intervento dei convenuti e le eventuali repliche, le modalità di espressione della volontà dell'assemblea, così da permettere un suo corretto svolgimento e garantire una democratica partecipazione ad essa di tutti i presenti.

1.3 Norme interne per le Assemblee di Classe

1.3.1 La richiesta per l'Assemblea di Classe deve essere presentata almeno 3 giorni prima all'insegnante o agli insegnanti del cui tempo si intende usufruire; tale preavviso non è necessario quando si tratti di ora di sostituzione di insegnante.

L'assemblea non può essere richiesta allo stesso insegnante prima di 4 mesi. Il docente al quale viene presentata la richiesta di assemblea indica sul Registro Elettronico la data dell'assemblea e sottoscrive la richiesta scritta dei Rappresentanti. Essi inoltrano quindi la richiesta al Dirigente Scolastico.

L'insegnante può respingere la richiesta se per quelle specifiche ore ha in precedenza fissato e comunicato un compito in classe o attività non differibili oppure se non sono trascorsi quattro mesi dall'ultima concessione.

Il Dirigente Scolastico può respingere la richiesta se essa non è provvista di un ordine del giorno o se lo stesso non risulti pertinente con gli scopi culturali e sociali dell'istituzione scuola o non congruente col tempo di assemblea richiesto o se non presentata nei termini previsti.

1.3.2 Le assemblee di classe possono ogni mese occupare lo spazio di due ore di lezione, usufruibili consecutivamente o separatamente, anche in giorni diversi. Le assemblee non possono essere richieste nei mesi di SETTEMBRE, OTTOBRE (prima delle elezioni dei rappresentanti), DICEMBRE, MAGGIO, salvo casi eccezionali previa autorizzazione del Dirigente.

1.3.3 I Rappresentanti di Classe provvedono a redigere apposito verbale dell'Assemblea.

1.3.4 Gli insegnanti della classe, durante l'assemblea di classe, non permarranno nell'aula per consentire maggiore libertà di opinione ed espressione agli studenti. Se invitati dagli studenti, i docenti potranno intervenire. Le classi, durante l'assemblea, dovranno comportarsi in modo democratico, garantendo a tutti diritto di parola.

I Rappresentanti di Classe vigileranno sulla correttezza dei comportamenti e sul massimo rispetto della regolarità delle lezioni nelle classi adiacenti. L'assemblea può essere sospesa, per eccessive intemperanze, dall'insegnante dell'ora interessata, sentiti i Rappresentanti di Classe.

2. REGOLAMENTO DEL COMITATO STUDENTESCO

2.1 Definizione

Il Comitato Studentesco è l'organo collegiale formato dai rappresentanti di classe, di istituto e di consulta degli studenti. Esso agisce secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado.

2.2 Convocazione

Il Comitato Studentesco può essere convocato dai rappresentanti d'Istituto degli studenti, da 1/3 dei rappresentanti di classe o dal Dirigente Scolastico. Può essere indetto per la durata di un'ora una volta al mese in orario extrascolastico; una volta nel trimestre e due volte nel pentamestre è consentita la convocazione durante l'orario scolastico,

La richiesta di convocazione - sottoscritta dagli interessati - deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

Il Comitato Studentesco deve essere convocato con preavviso di tre giorni, mediante avviso precedentemente comunicato al Dirigente Scolastico quando l'iniziativa non parta da esso. In caso di particolare urgenza il Comitato può essere convocato immediatamente, mediante avviso orale ai rappresentanti di classe.

2.3 Funzioni

Il Comitato Studentesco, nell'ambito delle proprie competenze, formula proposte al Consiglio d'Istituto, al Collegio dei Docenti, al Dirigente; recepisce le istanze formulate dai rappresentanti di classe garantendo a pluralità di espressione.

Art. 3 - ASSEMBLEE DEI GENITORI

3.1 Le assemblee dei genitori sono regolamentate dalle norme vigenti, in particolare dall'art. 15 del D.Lgs. 297/94, che si riporta qui di seguito:

- (Art. 15) - Assemblee dei genitori:

- 1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.*
- 2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto.*
- 3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.*
- 4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.*
- 5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di circolo o di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.*
- 6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di circolo o di Istituto.*
- 7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.*
- 8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.*